

**172.220.111.6**

**Ordinanza  
sui collaboratori nominati per la durata della funzione  
(Ordinanza sulla durata della funzione)**

del 17 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000<sup>1</sup> sul personale federale (LPers),  
*ordina:*

**Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- a. e b. ...<sup>2</sup>
- c. gli impiegati dell'Assemblea federale e del Tribunale federale per quanto siano nominati per la durata della funzione e per quanto l'Assemblea federale e il Tribunale federale non disciplinino essi stessi queste assunzioni (art. 9 cpv. 4 LPers);
- d.<sup>3</sup> l'uditore in capo dell'esercito e i procuratori pubblici della Confederazione (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 22 cpv. 2 L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali<sup>4</sup>);
- e. ...<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>6</sup> sul personale federale (OPers).

**Art. 2** Costituzione del rapporto di lavoro e durata della funzione

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro è costituito mediante una decisione di nomina sottoposta ad approvazione.

<sup>2</sup> Con gli impiegati da nominare per la durata della funzione non può essere convenuto alcun periodo di prova secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPers.

<sup>3</sup> Il contenuto della decisione di nomina comprende almeno:

RU **2001** 3042

<sup>1</sup> RS **172.220.1**

<sup>2</sup> Abrogate dal n. 3 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 4595).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'all. all'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5793).

<sup>4</sup> RS **173.71**

<sup>5</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (RU **2003** 3669).

<sup>6</sup> Abrogata dall'all. all'O del 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5793).  
RS **172.220.111.3**

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. la funzione o il settore d'attività;
- c. il luogo di lavoro;
- d. il tasso di occupazione;
- e. lo stipendio;
- f. l'istituto e il piano di previdenza.

<sup>4</sup> La durata della funzione è retta dall'articolo 32 capoverso 2 OPers<sup>7</sup> o dalle disposizioni legali speciali.

### **Art. 3** Fine del rapporto di lavoro

<sup>1</sup> L'autorità di nomina e l'impiegato possono risolvere in ogni momento il rapporto di lavoro mediante contratto di disdetta scritto.

<sup>2</sup> La fine unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'autorità di nomina o dell'impiegato è retta dall'articolo 32 capoversi 3 a 5 OPers<sup>8</sup>.

### **Art. 4** Stipendio

<sup>1</sup> L'autorità di nomina determina nella decisione di nomina la classe di stipendio secondo l'articolo 36 OPers<sup>9</sup> e lo stipendio iniziale secondo l'articolo 37 OPers.

<sup>2</sup> Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.<sup>11</sup>

### **Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>7</sup> RS 172.220.111.3

<sup>8</sup> RS 172.220.111.3

<sup>9</sup> RS 172.220.111.3

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).